



Città di Siderno

Città Metropolitana di Reggio Calabria

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 299 del 29/12/2023

OGGETTO: DISPOSIZIONI SULL'EFFICACIA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI E DEI RAPPORTI DI GESTIONE PER FINALITÀ TURISTICO- RICREATIVE. ATTO DI INDIRIZZO.

L'anno duemilaventitre addì ventinove del mese di Dicembre alle ore 16:35, nella SEDE COMUNALE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Mariateresa Fragomeni la Giunta Comunale.

Nelle persone di:

N°	Cognome e Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	FRAGOMENI MARIATERESA	SINDACO	X	
2	PELLEGRINO SALVATORE	ASSESSORE - VICE SINDACO	X	
3	FLOCCARI MARIA TERESA	ASSESSORE	X	
4	FUDA CARLO	ASSESSORE	X	
5	LOPRESTI FRANCESCA	ASSESSORE	X	
6	SGARLATO PIETRO	ASSESSORE	X	

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 18/08/2000, N. 267) Il Segretario Generale dott.ssa Antonia Criaco.

Risulta , pertanto, che gli intervenuti sono in numero legale per la validità della seduta.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e, premettendo che ove richiesto sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- è intendimento di questa Amministrazione Comunale dare concreta attuazione agli indirizzi programmatici prefissati al fine di conferire ulteriore impulso e favorire al massimo lo sviluppo turistico-imprenditoriale ed occupazionale del territorio;
- è intenzione di questa Amministrazione ripensare ed innovare il settore strategico del Commercio dovendo preservare Siderno la propria vocazione storica di città commerciale;
- è volontà pertanto della stessa, attuare politiche di promozione del commercio, nel centro e nelle periferie, attraverso l'avvio di nuove attività commerciali nonché la tutela di quelle esistenti al fine di valorizzare le stesse;

- è obiettivo inoltre migliorare l'accoglienza turistica attraverso un sistema di servizi materiali ed immateriali che deve vedere fianco a fianco il cittadino e Comune, in quanto la presenza di esercizi commerciali significa per la città ricchezza, vitalità, sicurezza, socialità.
- il patrimonio immobiliare del settore pubblico territoriale, costituisce un valore sociale ed economico di fondamentale importanza per la Città e presenta ampie potenzialità di valorizzazione anche mediante iniziative che consentano di individuare, attraverso il modulo della concessione ed il ricorso ai meccanismi del mercato, il più adeguato punto di equilibrio tra esigenze di miglioramento del servizio alla collettività, salvaguardia e valorizzazione paesaggistico/ambientale del territorio e valorizzazione economica del patrimonio pubblico;
- con riferimento al demanio marittimo, il tema della valorizzazione si sovrappone a quello, altrettanto complesso, del rapporto tra le diverse discipline di rango regionale, nazionale e sovranazionale che si occupano delle modalità di affidamento in concessione della «fascia costiera» in un quadro generale che presenta alcuni aspetti di complessità;
- I beni appartenenti al demanio marittimo suscettibili di concessione a terzi sono individuati all'art. 1, co.1, del DL n. 400 del 1993 (in vigore dal 6.10.1993) convertito nella L 4.12.1993, n. 494 che stabilisce che: «La concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attività:
 - a) gestione di stabilimenti balneari;
 - b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
 - c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
 - d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;
 - e) esercizi commerciali;
 - f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione [...]».

Premesso inoltre che

- l'art. 4 comma 1 della LR n. 17 del 2005 recante: «Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo» conferisce ai Comuni le funzioni per le attività amministrative inerenti al rilascio, rinnovo, revoca e decadenza delle concessioni demaniali marittime (di seguito denominate CDM);
- il Piano Comunale di Spiaggia (di seguito denominato PCS) di Siderno, strumento di pianificazione delle aree ricadenti nel demanio marittimo, è stato approvato con Determina R.G. nr. 848 del 18 marzo 2021, Settore 10 Pianificazione-Ambiente-Leggi Speciali della Città Metropolitana di Reggio Calabria;
- ai sensi dell'art. 1 della legge n. 241 del 1990 e s.m.i., l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario;
- la normativa europea (artt. 49 e 101 TFUE) e la costante giurisprudenza impongono il ricorso alle procedure ad evidenza pubblica per il rilascio di concessioni demaniali marittime, che avranno una durata limitata adeguata e non potranno prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami;
- ai sensi dell'art. 12 della Direttiva 2006/123/CE (c.d. Bolkestein), qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali (come nel caso del demanio marittimo) o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento;

Considerato che:

- In relazione ai termini di durata delle concessioni, la norma nazionale ha provveduto negli anni ad introdurre proroghe «per legge» (L. 494/93 art. 1 comma 2; DL 30.12.2009 conv. in L 17.12.2012, n. 221 art. 34 duodecies; L 30.12.2018, n. 145, art. 1 commi 682, 683 e 684) che ne avevano esteso la validità fino al 31.12.2033. Tuttavia con le Sentenze n. 17/2021 e n. 18/2021 pubblicate il 9.11.2021 l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha stabilito (cfr. principio di diritto n. 1) che «[...] Le norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative [...] sono in contrasto con il diritto eurounitario, segnatamente con l'art. 49 TFUE e con l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE.

Tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione [...]»

- Le sentenze dell'Adunanza Plenaria sopra citate, dopo aver rilevato la potenzialità economica del patrimonio costiero pubblico, hanno ritenuto applicabile al caso in esame la disposizione dell'art. 12 della direttiva 2006/123/CE che stabilisce che «[...] qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento». Da qui consegue, nella ricostruzione effettuata dal Consiglio di Stato, la necessità di procedere con l'affidamento delle concessioni demaniali previo esperimento di una procedura competitiva;
- l'Adunanza Plenaria ha quindi individuato un intervallo di tempo idoneo - dalla data di pubblicazione delle sentenze, 9.11.2021, al 31.12.2023 - a consentire al legislatore e in seguito agli Enti concedenti, di procedere con l'affidamento degli spazi demaniali marittimi mediante procedure competitive, precisando che eventuali ulteriori proroghe legislative al termine ultimo avrebbero dovuto essere considerate in contrasto con il diritto comunitario e dunque immediatamente non applicabili ad opera anche di qualsiasi organo amministrativo;
- il termine individuato dal Giudice Amministrativo (31.12.2023) è quindi prossimo alla scadenza, il che porterebbe a ritenere che anche le concessioni in essere, già oggetto di proroga «per legge», siano giunte al loro termine di validità naturale, con onere per l'Amministrazione concedente di procedere alle iniziative finalizzate alla riconsegna dei beni demaniali marittimi;
- il legislatore nazionale è intervenuto in materia, successivamente alle pronunce dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la Legge 5.8.2022, n. 118 e con il DL 28.12.2022, n. 198 convertito con la legge 24.2.2023, n. 14, abrogando la disciplina di cui all'art. 1 commi 682, 683 e 684 della L n. 145/2018. La L n. 14/2023 ha introdotto norme autonome (art. 10- quater) ed ha anche integrato e modificato la legge 118/2022 (artt. 2, 3 e 4);
- il legislatore ha avviato un'azione di riordino nelle procedure per l'assegnazione degli spazi secondo le regole dell'evidenza pubblica e per questa motivazione, allo scopo di garantire uniformità di comportamento sull'intero territorio nazionale, ha dato impulso alla formazione di decreti legislativi ed ha disposto nuove proroghe alla durata di quelle concessioni in essere già oggetto di proroghe «per legge»;
- con la sentenza n. 32559/2023, i giudici hanno cancellato la precedente sentenza del Consiglio di Stato che aveva annullato la proroga delle concessioni fino al 31 dicembre 2033 disponendo che fosse limitata al 31 dicembre 2023. La Cassazione ha disposto il rinvio al Consiglio di Stato che dovrà ora pronunciarsi anche alla luce dei successivi interventi di Parlamento e Governo che hanno modificato la scadenza, fissata al 31 dicembre 2024;
- le caratteristiche del nuovo sistema legislativo nazionale, per quanto di interesse in questa sede, ed in seguito alle novelle del 2023, possono essere così riassunte:
 - I. Le concessioni interessate sono prorogate «per legge» al 31.12.2024, ferma la facoltà in capo alle «autorità competenti» di differire il termine al 31.12.2025 (art. 3 L 118 del 5.8.2022) ma solo in «presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva»;
 - II Il Governo, sulla base della delega legislativa, con propri atti, avrebbe dovuto provvedere a:
 - II.1 adottare un decreto legislativo per la costituzione e il coordinamento di un sistema informativo per la rilevazione delle concessioni di beni pubblici (art. 2 L 118 del 5.8.2022, entrata in vigore il 27.8.2022);
 - II.2 adottare uno o più decreti legislativi (art. 4 L 118/2022) volti a riordinare e semplificare la materia delle concessioni ed a definire i criteri per procedere agli affidamenti delle aree in concessione in base a criteri omogenei (giusto equilibrio per aree libere ed aree concesse) ed a procedure imparziali, non discriminatorie, caratterizzate dall'ampia partecipazione, da avviare con adeguato anticipo rispetto alla scadenza. La legge fissa un termine di 180 giorni dalla entrata in vigore della legge (termine spirato il 23.2.2023);
 - III Fino a quando il Governo non provvede con i decreti legislativi, agli enti concedenti è precluso procedere con l'emanazione dei bandi mentre (comma 4-bis L 118/2022), e per altro verso, le concessioni continuano ad avere efficacia sino alla data di rilascio dei nuovi provvedimenti concessori (art. 10-quater DL n. 198/2022 conv. L 14/2023 comma 3, ultimo periodo).

CONSIDERATO INOLTRE CHE

- l'art. 10-quater DL n. 198/2022 (conv. L 14/2023) comma 3, ultimo periodo, collegando la validità delle concessioni in essere alla data di rilascio dei nuovi provvedimenti concessori, proroga in via indeterminata lo stato attuale;

- anche l'applicazione del divieto introdotto con il comma 4 bis dell'art. 4 L 118/2022 (integrato nel testo con la L 14/2023) alla emanazione dei bandi di assegnazione in mancanza dei decreti legislativi di definizione delle procedure, risulta di non agevole coordinamento nel quadro normativo di riferimento;
- l'opportunità di attendere, entro i limiti sopra precisati, l'approvazione dei decreti legislativi come da previsioni dell'art. 4 L 118 del 5.8.2022 e la necessità di procedere al monitoraggio sullo stato di assegnazione del demanio marittimo, hanno impedito all'Amministrazione di procedere con le attività finalizzate al rinnovo del sistema di assegnazione delle concessioni demaniali, inducendo particolari difficoltà applicative correlate alle circostanze.
- il termine del 31.12.2023, individuato dalle sentenze secondo una disposizione che non trova alcun ancoraggio normativo, è prossimo alla scadenza, mentre il legislatore ha provveduto ad una ulteriore proroga «per legge» con l'art. 3 della L 118/2022 al 31.12.2024 (originariamente fissata al 31.12.2023 e poi spostata in avanti di un anno con la L 14/2023).

Tenuto conto che:

- qualsiasi procedura di affidamento, avviata anche nell'immediato sulla base delle considerazioni sopra precisate, non consentirebbe di pervenire alla sua definizione in tempo utile a garantire il subentro del nuovo concessionario prima del prossimo periodo estivo;
- della necessità di contemperare l'avvio delle procedure per le concessioni degli spazi demaniali marittimi secondo procedure competitive deve bilanciarsi con le altre, ugualmente rilevanti, di garanzia di continuità dei servizi all'utenza, conferma degli introiti in favore di Stato, Regione e Comune e preservazione dell'infrastruttura che, ove non utilizzata, vedrebbe accelerare dinamiche di deperimento per carenza di manutenzione. Per queste ragioni risulta preferibile liberare il bene dall'attuale concessionario solo in prossimità dell'avvicendamento con il nuovo;
- dell'impossibilità di avviare le procedure competitive per le concessioni degli spazi demaniali, non essendo stati adottati dal Governo i decreti legislativi (art. 4 L 118/2022) volti a riordinare e semplificare la materia delle concessioni ed a definire i principi per procedere agli affidamenti delle aree in concessione in base a criteri omogenei (giusto equilibrio per aree libere ed aree concesse) ed a procedure imparziali, non discriminatorie, caratterizzate dall'ampia partecipazione, da avviare con adeguato anticipo rispetto alla scadenza

Visto il D. Lgs. n. 267 del 2000, TUEL e ss.mm.ii.;

Vista la Legge n. 241 del 07.08.1990 integrata;

Visto il Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 04 dicembre 1993, n. 494 recante «Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime.» e ss.mm.ii.;

Vista la Legge 5 agosto 2022, n. 118. Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. (22G00126) (GU Serie Generale n.188 del 12-08-2022);

Vista la LEGGE 24 febbraio 2023, n. 14 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative. (23G00021) (GU Serie Generale n.49 del 27-02-2023)

Visti:

- il Codice della Navigazione Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con DPR 15 febbraio 1952 n. 328;
- la Legge Regionale 21/12/2005, n° 17 e ss.mm.ii. di conferimento ai Comuni delle funzioni amministrative sul demanio marittimo;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale Calabria del 12 Giugno 2007, n. 147 - Adozione PIR - Piano di Indirizzo Regionale (art. 7 legge regionale n. 17/2005 - Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo);
- il vigente Piano Comunale di Spiaggia del Comune di Siderno, approvato con Determina R.G. n° 848 del 18/03/2021 del Settore 10 Pianificazione-Ambiente-Leggi Speciali della Città Metropolitana di Reggio Calabria;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, rispettivamente dal Dirigente dell'Area 3 *“Infrastrutture e servizi al territorio”* e dal Dirigente dell'Area 2 *“Programmazione e Finanze”* in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi, legalmente espressi

DELIBERA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1. **DI INDIVIDUARE** il termine del 31.12.2024, coerente con quello di cui all'art. 3 della L 118/2022, quale limite ultimo di conservazione dello stato attuale, salve le facoltà di cui al comma 3, penultimo capoverso, dello stesso articolo, allo scopo di garantire la continuità dei servizi all'utenza, la conferma degli introiti in favore di Stato, Regione e Comune e preservazione dell'infrastruttura che, ove non utilizzata, vedrebbe accelerare dinamiche di deperimento per carenza di manutenzione, in attesa dell'adozione di uno o più decreti legislativi (art. 4 L 118/2022) volti a riordinare e semplificare la materia delle concessioni ed a definire i criteri per procedere agli affidamenti delle aree in concessione in base a criteri omogenei (giusto equilibrio per aree libere ed aree concesse) ed a procedure imparziali, non discriminatorie, caratterizzate dall'ampia partecipazione, da avviare con adeguato anticipo rispetto alla scadenza;
2. **DI DARE ATTO** che, nelle more dell'adozione da parte del governo italiano dei decreti legislativi attuativi, agli enti concedenti è precluso procedere con l'emanazione dei bandi per le concessioni in essere, mentre ai sensi del comma 4-bis L 118/2022, e per altro verso, le concessioni continuano ad avere efficacia sino alla data di rilascio dei nuovi provvedimenti concessori ex art. 10-quater DL n. 198/2022 conv. L 14/2023 comma 3, ultimo periodo;
3. **DI RISERVARSI** di fornire ulteriori indirizzi applicativi entro la data di cui al punto 2, sulla base delle determinazioni che medio tempore, saranno eventualmente assunte dal legislatore statale;

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

In relazione all'urgenza della esecuzione del presente provvedimento, con voto unanime, legalmente espresso

DELIBERA

- **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- **DI INOLTARE** il presente atto all'ufficio competente al fine dell'assolvimento degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza e diffusione delle informazioni da parte della Pubblica Amministrazione.

PARERE TECNICO	PARERE CONTABILE
Sulla presente deliberazione si esprime parere favorevole in relazione alla Regolarità Tecnica	Sulla presente deliberazione si esprime parere favorevole in relazione alla Regolarità Contabile
IL DIRIGENTE	IL DIRIGENTE DELL'AREA 2 PROGRAMMAZIONE E FINANZE
LORENZO SURACE / ArubaPEC S.p.A.	Giuseppe Crocitti / ArubaPEC S.p.A.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Sindaco

Dr.ssa Mariateresa Fragomeni

Il Segretario Generale

dott.ssa Antonia Criaco

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale